

I/Le sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli articoli 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente iniziativa chiedono che la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 sia **modificata** come segue (modifiche scritte in grassetto nero).

TITOLO V / Paesaggio

Capitolo secondo

Misure

Paesaggi con contenuti e valori importanti

(omissis)

a^{bis}) spazi verdi di fondovalle

Art. 95^{bis}

¹Gli spazi verdi di fondovalle non edificabili o non edificati in larga misura sono paesaggi di importanza cantonale e vanno tutelati come zona agricola o forestale, zona di protezione, zona degli spazi liberi o zona per il tempo libero.

²Negli spazi verdi di fondovalle non edificati in larga misura, in particolare se in presenza di terreni non ancora urbanizzati, la zona edificabile va ridotta.

³Il Cantone identifica e tutela gli spazi verdi non edificabili o non edificati in larga misura dei fondivalle della Riviera, del Piano di Magadino, del Piano del Vedeggio e del Piano del Laveggio e del Gaggiolo con lo strumento del Piano di utilizzazione cantonale.

Norme transitorie

¹Il Dipartimento elabora il Piano di utilizzazione cantonale, di cui all'art. 95bis cpv. 3, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge e il Gran Consiglio lo approva entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge.

Promotori: Cittadini per il territorio / Unione Contadini Ticinesi / Agrifutura

Proponenti: Ivo Durisch (primo firmatario), Cittadini per il territorio / Grazia Bianchi, Cittadini per il territorio / Rudy Studer, Unione Contadini Ticinesi / Giovanni Berardi, Agrifutura / Benedetto Antonini, Stan / Antonio Pisoni, Stan / Claudio Valsangiacomo, Pro Natura / Andreas Barella, WWF / Caroline Camponovo, ATA / Bruno Storni, ATA / Matthisa Schmidt, Uniti per Brè / Giorgio Bellini, Viva Gandria / Angela Tognetti, AAPM / Giosanna Crivelli, Cittadini per il territorio Scairolo. Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP). Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 della LEDP).

Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. _____

AVVERTENZA (articolo 120 LEDP)


- L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
- Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.
- Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.

Comune di:					
N.	Cognome	Nome	Data di nascita (g/m/anno)	Firma autografata	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					
4					
5					

Termine per la raccolta delle firme:

Il funzionario incaricato sottoscritto attesta che le _____ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data: _____



Il Funzionario incaricato:
(firma e funzione)